

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE n. 29-2025

Il Collegio dei revisori dei conti

In data 19 dicembre 2025, riunitosi in via telematica, nelle persone di:

Riccardo CERIANA	- Presidente	Presente
Maura CAMPIGLIO	- Componente	Presente
Giancarlo MOTTI	- Componente	Presente

Ricevuta e preso in esame l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2025 del personale non dirigente del Comune di Novi Ligure triennio 2025-2027, sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 18 dicembre 2025;

Visti:

L'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 3-quinquies: La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...);

L'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 3-sexies: A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

L'articolo 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 1: Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Visto 8, comma 7, del vigente CCNL: *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;*

Atteso che l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che (...) *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (...);*

Preso atto delle vigenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate;

Rilevato che l'Ente non è in dissesto e non si trova in situazione di *deficit* strutturale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 22 ottobre 2025 avente come oggetto *Indirizzi in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 e direttive per la contrattazione collettiva integrativa 2025-2027;*

Richiamato il proprio verbale n. 21-2025 concernente il parere sulla proposta di determinazione del Settore amministrativo – Ufficio personale come oggetto *Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;*

Vista la determinazione del Settore amministrativo – Ufficio personale n. 560/1062 dell'11 novembre 2025 avente come oggetto *Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;*

Richiamato il proprio verbale n. 26-2025 concernente il parere sulla proposta di deliberazione della Giunta avente come oggetto *Prima applicazione del D.L. 25 del 14 marzo 2025, convertito in L. 69 del 9 maggio 2025, in ordine alla costituzione del fondo di produttività 2025 e direttive per la contrattazione decentrata;*

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 17 dicembre 2025 avente come oggetto *Prima applicazione del D.L. 25 del 14 marzo 2025, convertito in L. 69 del 9 maggio 2025, in ordine alla costituzione del fondo di produttività 2025 e direttive per la contrattazione decentrata;*

Vista la determinazione del Settore amministrativo – Ufficio personale n. 687/1268 del 18 dicembre 2025 avente come oggetto *Integrazione determinazione n. 560/1062 dell'11/11/2025 - incremento fondo risorse decentrate ai sensi art. 14 d.l. n. 25/2025;*

Preso atto della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria sottoscritta in data 18 dicembre 2025 dal dirigente del Settore Amministrativo - Ufficio Personale;

Dato atto che il costo complessivo della contrattazione trova copertura nel bilancio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 18 dicembre 2024 e s.m.i;

Atteso il rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria;

Atteso, in particolare, che è vigente un sistema permanente di valutazione improntato ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente;

Ritenuto, pertanto, che i costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e coerenti con le prescrizioni del CCNL;


CERTIFICA

con riferimento l'ipotesi di contratto collettivo integrativo anno 2025 del personale non dirigente del Comune di Novi Ligure triennio 2025-2027, sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 18 dicembre 2025, la compatibilità dei costi della contrattazione rispetto ai vincoli di bilancio e a quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-*bis*, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001) e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti (art. 40, c. 3-*quiquies*, D.Lgs. n. 165/2001).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti

Riccardo CERIANA


Maura CAMPIGLIO


Giancarlo MOTTI
